

# Legge di stabilità 2016: la mappa delle più importanti misure fiscali



Il provvedimento con le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato è formato da un solo articolo, con 999 commi. Tante le novità in ambito tributario.

Esenzione Tasi per l'abitazione principale "non di lusso"; proroga dei bonus "potenziati" per le ristrutturazioni e gli interventi finalizzati al risparmio energetico; agevolazioni "prima casa" anche prima di vendere la precedente; credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno; maxi-ammortamenti dei costi sostenuti da imprenditori e professionisti per l'acquisto di beni strumentali nuovi; partenza anticipata al 1° gennaio 2016 delle nuove sanzioni amministrative; esclusione dall'Irap per i settori agricoltura e pesca; "bonus mobili" a favore delle giovani coppie che comprano e arredano l'abitazione principale; nuove detrazioni Irpef per chi compra casa tramite locazione finanziaria o un immobile a elevate prestazioni energetiche.

Sono solo alcune delle innumerevoli misure fiscali contenute nella legge di stabilità per il 2016 ([legge n. 208/2015](#)), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre, Supplemento ordinario n. 70.

A seguire una sorta di rubrica per ricercarle più agevolmente, con indicazione dei commi di riferimento.

## **Clausole di salvaguardia**

- Bloccati gli aumenti di Iva e accise già programmati per il 2016 (5-7)
- Aumento delle accise in caso di gettito dalla proroga della *voluntary* inferiore alle attese (958-959)

## **Reddito da lavoro dipendente degli atleti professionisti (8)**

Non vi rientra più una quota dei compensi pagati dalle società sportive ad agenti e procuratori

## **Fiscalità locale sugli immobili**

– Esenzione Tasi per l'abitazione principale non classificata A/1, A/8 o A/9 (14)

– Riduzione al 50% della base imponibile Imu per gli immobili dati in comodato a genitori o figli (10)

– Nuovi criteri per l'esenzione Imu dei terreni agricoli (13)

– Riduzione della tassazione Tasi per i "beni merce" (14)

– Esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari "imbullonati" (21)

– Riduzione del 25% di Imu e Tasi per gli immobili locati a canone concordato (53-54)

– Possibilità per i Comuni di confermare la stessa maggiorazione Tasi (fino allo 0,8%) del 2015 (28)

– Sospesi eventuali aumenti di tributi e addizionali (esclusa la Tari) spettanti a Regioni e Comuni (26)

– Cancellata la norma che prevedeva l'introduzione dell'imposta municipale secondaria (25)

## **Borse di studio (50-52)**

Esenzione per quelle del programma *Erasmus plus* e per quelle erogate dalla provincia di Bolzano

## **Agevolazione "prima casa" (55)**

Spetta anche se ancora si possiede la "vecchia" abitazione, purché la si venda entro un anno

## **Detrazione Irpef per acquisto di abitazioni di classe energetica A o B (56)**

È pari al 50% dell'Iva pagata all'impresa costruttrice e va ripartita in dieci quote annuali costanti

## **Piani di ricomposizione e di riordino fondiario promossi dagli enti territoriali (57)**

I relativi atti e provvedimenti sono esenti dalle imposte di

registro, di bollo e ipocatastali

### **Edilizia convenzionata (58)**

Atti di trasferimento delle aree con imposta di registro fissa ed esenzione dalle ipocatastali

### **Registrazione del contratto di locazione relativo a immobili ad uso abitativo (59)**

Riscritta la norma che disciplina i "patti contrari alla legge" – articolo 13 della legge 431/1998

### **Ires**

- Dal 2017, l'aliquota di tassazione passerà dal 27,5% al 24% (61)
- Dal 2017, scenderà all'1,20% l'aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti ai soggetti Ires (62)
- Introdotta dal 2017, per gli enti creditizi e finanziari, un'addizionale di 3,5 punti percentuali (65)
- Dal 2017, per gli enti creditizi e finanziari, integrale deducibilità degli interessi passivi (67-69)

### **Irap**

- Sancita, a decorrere dal 2016, l'esenzione per il settore agricoltura e pesca (70-72)
- Deduzione del costo del lavoro stagionale, nel limite del 70% (73)
- Dal 2016, aumenta di 2.500 euro la deduzione forfetaria spettante ai soggetti passivi "minori" (123-124)
- Esclusi i medici convenzionati con ospedali se in quelle strutture realizzano più del 75% del loro reddito complessivo (125)

### **Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio (74)**

Confermata per il 2016 la misura maggiorata al 50%, su un tetto di 96.000 euro per immobile

### **Detrazione per interventi di riqualificazione energetica**

- Confermata per il 2016 la misura maggiorata al 65% (74)

- Possibilità per chi è nella *no tax area* di cedere, ai fornitori, il credito per lavori condominiali (74)
- Spetta anche agli Iacp per interventi su loro immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica (87)
- Anche per dispositivi di controllo a distanza di impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda (88)

#### **Bonus arredi (74)**

Confermata per il 2016 la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici

#### **Bonus mobili per giovani coppie che comprano l'abitazione principale (75)**

Per il 2016, detrazione del 50% su un importo massimo di 16.000 euro

#### **Acquisizione dell'abitazione principale tramite leasing (76-84)**

Detrazione Irpef dei canoni e del costo di acquisto finale – Imposta di registro ridotta

#### **Incentivi per la sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan "euro 2" o inferiori (85-86)**

8.000 euro di sconto sul prezzo di acquisto di ogni nuovo veicolo classificato almeno "euro 5"

#### **Ammortamento beni strumentali per titolari di redditi d'impresa, artisti e professionisti (91-97)**

Maggiorazione del 40% del costo dei beni acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016

#### **Investimenti in beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno (98-108)**

Credito d'imposta per le sole imprese, in misura diversa a seconda delle dimensioni aziendali

#### **Regime forfettario per imprenditori, artisti e professionisti di "dimensioni ridotte" (111-113)**

Modificata la disciplina introdotta dalla Stabilità 2015 per ampliare la platea dei beneficiari

### **Cessione o assegnazione agevolata di beni ai soci (115-120)**

Sostitutiva dell'8% ovvero del 10,5% per le non operative in almeno due dei tre anni d'imposta precedenti

### **Esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa individuale (121)**

Sostitutiva dell'8% sulla differenza tra valore normale dei beni e valore fiscalmente riconosciuto

### **Note di credito Iva (126-127)**

Completamente riscritto l'articolo 26 del Dpr 633/1972 "*Variazioni dell'imponibile o dell'imposta*"

### **Estensione del meccanismo del *reverse charge* (128)**

Riguarda le prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate al consorzio di appartenenza

### **Termini per l'accertamento delle imposte (130-132)**

- Un anno in più per quelli ordinari. Niente raddoppio dei termini in caso di reati tributari
- Proroga di un anno per gli accertamenti relativi agli elementi oggetto di *voluntary disclosure*

### **Riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario (133)**

Anticipata di un anno, al 1° gennaio 2016, l'entrata in vigore delle nuove disposizioni

### **Riammissione al pagamento rateale di debiti tributari (134-138)**

Riguarda chi ha perso il beneficio della dilazione nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015 in relazione alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza

### **Fiscalità internazionale (142-147)**

Modificata la deducibilità dei costi per operazioni con Paesi *black list* e la disciplina delle Cfc

### **Patent box (148)**

Ritocchi al regime fiscale agevolato per i redditi derivanti da opere di ingegno, marchi e brevetti

**Canone Rai (152-160)**

Dal 2016 scende a 100 euro. Dai titolari di utenze elettriche sarà pagato direttamente in bolletta

**Premi di produttività (182-190)**

A regime la tassazione sostitutiva al 10% degli emolumenti variabili dei lavoratori del "privato"

**Rientro di lavoratori dall'estero (259)**

Benefici prorogati fino al 2017, anche per i soggetti rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015

**No tax area per i pensionati (290)**

È innalzata dal 2016, in virtù degli aumentati importi delle detrazioni Irpef loro spettanti

**Art bonus (318-319)**

A regime il credito d'imposta per chi fa erogazioni liberali a favore della cultura e dello spettacolo

**Credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi (320)**

Spetta anche se la ristrutturazione aumenta la cubatura, comunque nel rispetto delle norme vigenti

**Tax credit cinema (331-334)**

Apportate numerose modifiche alla disciplina introdotta dalla legge 244/2007 (Finanziaria 2008)

**Marina resort (365)**

Resa stabile l'applicazione dell'Iva al 10% che la scorsa Stabilità aveva limitato al solo 2015

**Tassa sulle unità da diporto (366)**

Cancellato il tributo dovuto per il possesso di imbarcazioni e navi oltre i 14 metri di lunghezza

**Tax free shopping (368)**

Gli iscritti all'albo degli istituti di pagamento potranno effettuare i rimborsi Iva a cittadini extra Ue

### **Cessioni gratuite di beni (396)**

Per quelli facilmente deperibili (alimenti), la comunicazione all'Amministrazione è facoltativa

### **Ripresa dei versamenti tributari sospesi a causa di eventi eccezionali (429)**

Avviene, anche a rate mensili (non più di 18), dal mese successivo alla scadenza della sospensione

### **Zone franche in alcuni comuni della Lombardia colpiti dal sisma del maggio 2012 (445-453)**

Nel 2016, agevolazioni per le microimprese con reddito sotto gli 80.000 euro e massimo 5 addetti

### **Sospensione di adempimenti e versamenti tributari a Lampedusa (599)**

È prorogata di un altro anno, fino al 15 dicembre 2016

### **Credito d'imposta per negoziazione assistita (618)**

Messo a regime il bonus pari al compenso, fino a 250 euro, corrisposto agli avvocati o agli arbitri

### **Iva sull'editoria digitale (637)**

Estesa a tutti i prodotti del settore l'aliquota del 4%, già fissata per gli *e-book*

### **Deduzioni per spese non documentate per gli autotrasportatori (652)**

Dal 2016 si applica un'unica misura per trasporti regionali e trasporti extraregionali

### **Rivalutazione quote e terreni (887-888)**

L'operazione riguarda i beni posseduti al 1° gennaio 2016. Unica imposta sostitutiva dell'8%

### **Rivalutazione dei beni di impresa (889-897)**

Sostitutiva del: 16% beni ammortizzabili, 12% non

ammortizzabili, 10% saldo attivo di rivalutazione

### **Circolazione del contante (899-904)**

- Sale a 3.000 euro il limite dal quale è vietato trasferire denaro contante o libretti al portatore
- Per il servizio di rimessa (*money transfer*), la soglia è fissata a mille euro
- Le Pa devono pagare gli emolumenti superiori a mille euro mediante strumenti telematici
- Obbligo per commercianti e professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito

### **Disciplina fiscale del settore agricolo (905-913)**

- Innalzata al 15% l'imposta di registro sui trasferimenti di terreni agricoli
- Rideterminate le percentuali di compensazione Iva per le cessioni di latte fresco
- Incrementato il coefficiente di rivalutazione dei redditi agrari e dominicali
- Produzioni agro energetiche produttive di reddito agrario se contenute entro limiti predefiniti
- Agevolazioni per la piccola proprietà contadina estese ai proprietari di masi chiusi
- Agevolazioni per la piccola proprietà contadina estese a coniuge e parenti in linea retta

### **Dichiarazione precompilata (949-953 e 956-957)**

- Ampliati i casi in cui l'Agenzia delle Entrate può eseguire controlli preventivi sulle dichiarazioni
- Niente sanzioni, nel primo anno, per i soggetti tenuti a inviare dati relativi a oneri e spese, in caso di lieve ritardo o di errata trasmissione, influente sulla fruizione di detrazioni o deduzioni
- Modificati i requisiti dimensionali dei Caf per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale
- Per il 2016, niente spesometro per chi ha trasmesso i dati tramite il Sistema Tessera Sanitaria



**Detrazione per spese funebri (954-955)**

Il beneficio spetta a prescindere da qualsiasi vincolo di parentela

**Detrazione per spese universitarie (954-955)**

Ogni anno, un DM stabilirà l'importo massimo agevolabile per le università private

**Non residenti Schumacker (954)**

Estensione della disciplina a tutti i contribuenti, anche quelli extracomunitari

**Prestazioni sociosanitarie rese dalle cooperative (960-963)**

Assoggettamento alla nuova aliquota Iva del 5%

**Credito d'imposta per l'installazione in abitazioni di sistemi di videosorveglianza/allarme (982)**

Spetta, per il 2016, alle sole persone fisiche (anche per contratti stipulati con istituti di vigilanza)

**Incentivo per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo (984)**

Spetta, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita, agli studenti di conservatori e istituti pareggiati

**Due per mille dell'Irpef a favore di associazioni culturali iscritte in un apposito elenco (985)**

Nuova opzione presente già nella prossima dichiarazione dei redditi.

*FONTE: fiscooggi.it*

---

# **Il leasing per comprare la**

# prima casa, con super bonus per i giovani



Con il **contratto di locazione finanziaria**, la banca o l'intermediario si obbligano ad acquistare o far costruire l'immobile, su scelta e indicazione del soggetto utilizzatore, a disposizione del quale l'immobile è posto per un dato tempo e verso un corrispettivo che sarà modulato sulla base del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.

È questa una delle **novità** inserite negli ultimi giorni nella **Stabilità 2016**, che oggi approderà in Aula a Montecitorio. L'emendamento in questione, presentato, in versione gemella, dai deputati Vignali e Petrini, è ormai già stato approvato dalla V Commissione Bilancio.

Secondo le nuove previsioni, la cui applicazione è limitata nel tempo dal 2016 a fine 2020, in caso di **risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore**, il concedente avrà diritto alla restituzione del bene e sarà tenuto a corrispondere quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, "*dedotte alcune somme*". L'eventuale differenza negativa verrà corrisposta dall'utilizzatore al concedente.

A condizione che si verificano specifici eventi, primo fra tutti la **perdita del posto di lavoro** per i dipendenti subordinati, sarà possibile chiedere la **sospensione del pagamento** dei corrispettivi periodici, ma solo una volta e per un periodo massimo complessivo **non superiore a dodici mesi**. Le sospensioni faranno scattare la proroga automatica del contratto per il corrispondente periodo. L'intermediario, per

il rilascio dell'immobile, potrà agire con il procedimento per convalida di sfratto.

Per quanto concerne il **trattamento fiscale** del contratto di leasing, l'emendamento approvato prevede la **detrazione ai fini IRPEF del 19% dei canoni e dei relativi oneri** accessori, per un importo non superiore a **4.000 euro**, e del **costo di acquisto dell'immobile** all'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a **10.000 euro**. I due tetti sono raddoppiati, a 8.000 e 20.000 euro, nel caso in cui le spese siano sostenute da **giovani di età inferiore a 35 anni**, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto, non titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa. La detrazione spetta alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l'abitazione principale.

L'**imposta di registro** verrà applicata in misura proporzionale alle cessioni, da parte degli utilizzatori, dei contratti di locazione finanziaria, ancorché assoggettati a IVA. Sulle cessioni di leasing relative a **immobili "non di lusso"** verrà scontata l'aliquota dell'**1,5%** quando sussistono le condizioni per l'agevolazione cd. "**prima casa**": sia nel caso di trasferimento da parte degli utilizzatori nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le menzionate condizioni (anziché il 4% come previsto per le cessioni di leasing di beni strumentali), sia nel caso di atti di trasferimento, nei confronti di banche ed intermediari che esercitano attività di leasing finanziario, di abitazioni non "di lusso", acquisite in locazione finanziaria alle condizioni "prima casa". Al di fuori delle descritte ipotesi, l'aliquota sarà pari al **9%**.

*FONTE: <http://fiscopiu.it>*

---

# Bonus gasolio per autotrasporto. On line il software aggiornato



Nel modulo il carburante utilizzato nel terzo trimestre dell'anno. Credito in compensazione entro il 31 dicembre 2016, per il residuo, istanza di rimborso fino a giugno 2017.

In pratica, per gli autotrasportatori, ancora un mese di tempo per non perdere il bonus gasolio loro riconosciuto; intanto, una [nota](#) delle Dogane informa che sul sito dell'Agenzia è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione dei consumi effettuati nel periodo luglio/settembre 2015, necessaria per usufruire dell'agevolazione.

L'adempimento, infatti, può essere assolto a cominciare da domani, 1° ottobre, e fino al 31 ottobre.

Il beneficio è divenuto trimestrale (e non più annuale) con il Dl 1/2012 e, secondo le nuove regole, il resoconto periodico va prodotto entro la fine del mese successivo al trimestre solare di riferimento.

Per il periodo luglio/settembre 2015, la quota rimborsabile è pari a 214,18609 euro per mille litri di prodotto.

## **Bonus sì, ma a chi, non certo ai più inquinanti**

Per quanto riguarda gli "ammessi" all'agevolazione, non c'è nulla di nuovo da aggiungere rispetto alle regole già indicate per il passato. Possono, quindi, usufruire del credito:

- gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a

7,5 tonnellate

- gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto previste dal Dlgs 422/1997 e relative leggi regionali di attuazione
- le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale (Dlgs 285/2005), le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale (Dlgs 422/1997), le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario (regolamento Ce 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009)
- gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

I primi dell'elenco devono giustificare quanto dichiarato attraverso le fatture d'acquisto del gasolio, per gli altri è sufficiente la scheda carburante.

L'agevolazione, da quest'anno, non può essere applicata nel caso in cui il veicolo rifornito appartenga alle categorie "Euro 0 o inferiore" (articolo 1, comma 233, legge 190/2014), condizione che l'autotrasportatore deve attestare nella dichiarazione presentata per usufruire del credito.

In particolare, visto che la disciplina comunitaria classifica i veicoli a partire dagli "Euro 1", sono considerati appartenenti alla classe "Euro 0 o inferiore" i mezzi la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa Ue.

### **Dichiarazione, come e dove**

Come anticipato, sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è disponibile il pacchetto informatico aggiornato per compilare e stampare la dichiarazione relativa ai consumi effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2015.

Il modulo può essere presentato on line, servendosi del Servizio telematico Edi delle Dogane oppure in formato cartaceo.

Per chi sceglie la prima via, occorre innanzitutto chiedere l'abilitazione all'uso del servizio telematico e poi, per

predisporre il *file*, collegarsi all'apposita [pagina](#) del sito dell'Agenzia e utilizzare il relativo software o fare riferimento al "tracciato record".

Per chi non si avvale del Servizio Edi, è previsto che il contenuto della dichiarazione vada riprodotto anche su supporto informatico (cd, dvd o pen drive), da consegnare insieme al modello cartaceo.

Per la presentazione, le imprese nazionali e quelle comunitarie obbligate alla dichiarazione dei redditi in Italia, dovranno rivolgersi allo sportello delle Dogane territorialmente competente, mentre le imprese comunitarie non obbligate alla dichiarazione dei redditi nel nostro Paese dovranno consegnare modulo e supporto digitale all'ufficio delle Dogane di Roma I.

### **Compensazione o rimborso**

Il bonus è rimborsabile o fruibile in compensazione; in quest'ultimo caso, il codice tributo da indicare nel modello F24 è il "6740".

Le Dogane precisano che, in caso di compensazione, a partire dai consumi effettuati dal 2012, non operano i limiti previsti dall'articolo 1, comma 53, della legge 244/2007; di conseguenza, il bonus è compensabile anche se i crediti complessivi riconosciuti per agevolazioni, esposti nel "Quadro RU" del modello Unico, superano i 250mila euro.

Il beneficio relativo al trimestre luglio/settembre 2015 può essere utilizzato in compensazione fino al 31 dicembre 2016. Dalla stessa data parte il conto alla rovescia per la richiesta di rimborso di quanto rimasto fuori dalla compensazione. I tempi sono quelli previsti dall'articolo 4, comma 3, del Dpr 277/2000: in poche parole, l'istanza in questione va presentata entro il 30 giugno 2017.

Per l'accredito su conto corrente in un altro Stato dell'Unione monetaria europea, occorre indicare i codici Bic e Iban.

FONTE: <http://www.fiscooggi.it>

ARTICOLO DI: Anna Maria Badiali

---

# Dichiarazione sostitutiva per il bonus edile



**Premessa** – Per fruire della detrazione al 50% delle spese per ristrutturazione se la normativa non prevede che debbano essere richieste abilitazioni, né che debba essere fatta alcuna comunicazione al Comune in cui è situato l'immobile, è necessario redigere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrino tra quelli agevolabili. Questo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nelle faq pubblicate sul proprio sito.

**Provvedimento Agenzia delle Entrate** – Con Provvedimento 2 novembre 2011, l'Agenzia delle Entrate, in attuazione dell'articolo 7, comma 2, lett. q) D.L. n. 70/2011, ha individuato la documentazione che i contribuenti intenzionati a richiedere la detrazione del 36%-50% sugli interventi effettuati sono tenuti a conservare ed esibire su richiesta degli uffici. Tale adempimento, unitamente all'indicazione dei dati catastali dell'immobile agevolato in dichiarazione dei redditi, consegue all'eliminazione dell'obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara prevista dall'articolo 7, comma 1, lett. c), D.L. n. 70/2011 a decorrere dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore. La nuova disciplina dell'agevolazione, introdotta dal D.L. n.

201/2011, conferma l'applicabilità delle disposizioni di cui sopra anche relativamente alle spese sostenute a decorrere dal 2012.

**La documentazione** – Il Provvedimento 2 novembre 2011 prevede l'obbligo di conservazione della seguente documentazione: 1. abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori); 2. domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti; 3. ricevute di pagamento dell'ICI (ora IMU) se dovuta; 4. per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese; 5. in caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori; 6. comunicazione preventiva alla ASL indicante la data di inizio dei lavori, se risulta obbligatoria per le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri; 7. fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute; 8. ricevute dei bonifici di pagamento.

**La conservazione** – Di fatto la necessità di conservare i documenti sopra elencati non comporta ulteriori o nuovi oneri per il contribuente in considerazione del fatto che i citati documenti erano richiesti anche in vigenza del precedente assetto normativo. Si rammenta infatti che le fatture/ricevute fiscali attestanti le spese sostenute e le ricevute dei bonifici di pagamento sono sempre stati documenti indispensabili per il riconoscimento della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi, da conservare ed esibire all'Ufficio in caso di controlli e i restanti documenti sopra elencati dovevano essere allegati alla Comunicazione di inizio lavori da inviare al Centro Operativo di Pescara.

**Assenza di autorizzazioni** – A tal proposito l'Agenzia delle Entrate nelle faq pubblicate sul proprio sito ha risposto alla



domanda che chiedeva cosa bisogna fare se non sono richieste abilitazioni amministrative per i lavori che si devono effettuare. A tale domanda l'Agenzia delle Entrate ha risposto che se la normativa non prevede che debbano essere richieste abilitazioni, né che debba essere fatta alcuna comunicazione al Comune in cui è situato l'immobile, è necessario redigere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

*FONTE: fiscal-focus.info*

---

## **Bonus 50% per le opere in economia – Detrazione Irpef per l'acquisto di materiali**



**Premessa** – Tra gli interventi che consentono di ottenere la detrazione fiscale del 50% è prevista anche la possibilità di eseguire i lavori in proprio ottenendo quindi la detrazione sulle spese sostenute per l'acquisto dei materiali utilizzati. Questo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nelle Faq pubblicate sul proprio sito.

**Detrazione** – È possibile detrarre dall'Irpef una parte degli oneri sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. A seguito delle disposizioni introdotte dal decreto legge n. 63/2013 prorogato da ultimo dalla Legge di Stabilità 2015, i contribuenti possono usufruire della detrazione del 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno

2012 al 31 dicembre 2015, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

**Spese ammesse alla detrazione** – Oltre alle spese necessarie per l'esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche: le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse; le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento; le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del D.M. 37/2008 – ex lege 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (Legge 1083/71); il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; le spese per l'effettuazione di perizie e sopralluoghi; l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori; gli oneri di urbanizzazione; gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

**Spese non ammesse** – Non possono invece ritenersi comprese tra quelle oggetto della detrazione le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all'effettuazione degli interventi di recupero edilizio.

**Lavori in economia** – Nelle faq pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate è stato chiesto se fosse possibile usufruire della detrazione del 50% sull'acquisto dei materiali per le opere in economia. Al riguardo l'Agenzia delle Entrate ha risposto affermativamente confermando che per gli interventi che consentono di ottenere la detrazione fiscale del 50% è prevista anche la possibilità di eseguire i lavori in proprio ottenendo quindi la detrazione sulle spese sostenute per l'acquisto dei materiali utilizzati.

**Pagamento tramite bonifico** – La spesa sostenuta per l'acquisto

dei materiali dovrà però essere obbligatoriamente pagata mediante bonifico bancario o postale, da cui risultino: causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del D.P.R. 917/1986); codice fiscale del soggetto che paga; codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

*FONTE: fiscal-focus.info*

---

## **Al via il bonus assunzioni 2015, sgravi contributivi per tre anni**



Per ogni nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato effettuata dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, i datori di lavoro privati saranno esonerati, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di 8.060 euro su base annua per ciascun lavoratore assunto, dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Il bonus, disciplinato dai commi da 118 a 124 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014), non spetta:

- per le assunzioni con contratti di apprendistato e per i contratti di lavoro domestico;
- per le assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
- con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio in parola sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;

- per le assunzioni di **lavoratori** con i quali i datori di lavoro avevano **già in essere un contratto a tempo indeterminato** nei **tre mesi antecedenti** la data di entrata in vigore della legge di Stabilità in esame (tenuto conto delle **società controllate o collegate** ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto).

Le disposizioni in esame (comma 121) sopprimono i **benefici contributivi** di cui all'art. 8, comma 9, della Legge n. 407/1990, e successive modificazioni (consistenti nella riduzione del 50% dei contributi previdenziali per tre anni), con riferimento alle assunzioni **con contratto a tempo indeterminato** di lavoratori **disoccupati o** beneficiari di **Cigs da almeno 24 mesi** decorrenti **dal 1° gennaio 2015**.

La **dotazione finanziaria del bonus** è pari a **un miliardo** di euro per ciascuno degli anni **2015, 2016 e 2017** e **500 milioni** per il **2018**, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della Legge n. 183/1987, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione.

Il bonus spetta anche ai **datori di lavoro del settore agricolo**, nel **limite di risorse stanziato** (pari a 2 milioni di euro per l'anno 2015, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019) e in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, con **esclusione dei lavoratori** che nell'anno **2014** sono risultati occupati a **tempo indeterminato** e dei lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un **numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate** con riferimento all'anno solare 2014 (commi 119 e 120 dell'art. 1 della Legge di Stabilità).

*FONTE: fiscopiù.it*

---

# Bonus Edili: Prorogata fino al 31.12.2015 la detrazione per risparmio energetico e per ristrutturazione



**Premessa** – Il d.d.l. della legge di stabilità 2015 varato dal governo nella serata di mercoledì 15 ottobre proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2015, la detrazione Irpef del 65% per gli interventi di efficientamento energetico e del 50% per le ristrutturazioni e l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.

**Normativa in vigore** – Secondo la normativa attualmente in vigore (Legge n. 147 del dicembre 2013) l'aliquota incentivante del 65% andrà in scadenza al 31 dicembre 2014 per interventi su singole unità immobiliari e al 30 giugno 2015 per interventi su parti comuni degli edifici condominiali. Senza una proroga, nel 2015 l'ecobonus scenderebbe al 50% e poi al 36% dal 2016. La detrazione 50% per le ristrutturazioni nel 2015 si abbasserebbe al 40% e dal 2016 ritornerebbe al 36%.

**Proroga** – Il disegno di legge varato il 15 ottobre dal Consiglio dei Ministri cancella invece questo anno di "aliquote intermedie", confermando per il 2015 le aliquote al livello massimo del 50 e 65%; ma dal 1° gennaio 2016 si tornerà bruscamente al 36% (a meno che ovviamente, fra un anno, si rimetta un'altra proroga nella legge di Stabilità 2016).

**Risparmio energetico** – Ricordiamo che la detrazione del 65% per interventi di risparmio energetico spetta per le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici prevista dall'art. 1, commi da 344 a 349, Finanziaria 2007 ed è usufruibile in 10 quote annuali di pari importo. Considerato che detta detrazione può essere utilizzata sia da persone fisiche che da soggetti operanti in regime d'impresa, la detrazione potrà essere fruita dalle persone fisiche "private" e dai lavoratori autonomi, sulla base del principio di cassa, mentre dalle imprese/società secondo il principio di competenza.

**I limiti** – Le spese agevolabili, il limite e la percentuale di detrazione variano sulla base del tipo di intervento partendo da una detrazione massima di 100.000 (65% su una spesa di 153.846,15) prevista per la riqualificazione energetica globale per finire con una detrazione di 30.000 (65% su una spesa di 46.153,85) per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

**Ristrutturazioni** – Anche la detrazione fiscale del 50% per gli interventi di ristrutturazione è prorogata fino alla fine del 2015. Per quanto riguarda l'ecobonus per gli interventi sulle parti comuni dei condomini, era previsto fin dal D.L. 63/2013 un periodo di sei mesi in più di aliquota maggiorata: 65% fino al 30/6/2015 e 50% fino al 30/6/2016: con il Ddl Stabilità del governo Renzi si cancella invece questa differenza, e dunque l'aliquota sarà al 65% fino al 31 dicembre 2015 (solo sei mesi di proroga, dunque), e tornerà al 36% dal 1° gennaio 2016 (cancellati sei mesi di aliquota al 50%).

**Bonus mobili** – Il Decreto 63/2013 prevedeva al comma 2 dell'art. 16 che: "ai contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di

ristrutturazione [...]”. Di fatto, quindi, la detrazione IRPEF del 50% era estesa alle spese per l’acquisto di mobili e spettava su un importo massimo di spesa di € 10.000 con detrazione in 10 quote annuali di pari importo. Nel disegno della legge di stabilità 2015 è prevista la proroga del bonus mobili sino al 31 dicembre 2015, sempre in abbinamento obbligatorio con i lavori di recupero edilizio.

*FONTE: fiscal-focus.info*